REPORT

GRUPPO DONNE E CARCERE

Coordinatrici Serena Franchi, Sofia Ciuffoletti

Introduzione

Il gruppo di lavoro si è riunito in due occasioni: il 17 gennaio e il 31 gennaio 2019 presso il Polo delle Scienze Sociali di Novoli. All'incontro del 17 gennaio hanno partecipato, oltre alle coordinatrici, Alessandra Meo, Daniela Lioce, Katia Poneti, Michela Guerra, Maria Palchetti, Gustavo Leone, Letizia Lo Conte, Martina Romano, Simone Santoro, Rosa Alba Casella, Carlo Piazza, Luca Castelletti. All'incontro del 31 gennaio hanno partecipato: Alessandra Meo, Daniela Lioce, Katia Poneti, Michela Guerra, Maria Palchetti, Gustavo Leone, Letizia Lo Conte, Martina Romano, Simone Santoro, Rosa Alba Casella, Annamaria Mori.

Inoltre sono stati condivisi i seguenti documenti: ordinamento penitenziario così come riformato dagli intervenuti d. lgs. 123 e 124 del 2018, il testo ufficiale del Corston Report, la relazione del tavolo n. 3 degli Stati Generali dell'esecuzione penale, un articolo sulla detenzione transgender e il report conclusivo del progetto WIT.

Metodologia di lavoro all'interno del gruppo

Sulla base della traccia di lavoro condivisa il 28 novembre 2018 in occasione della giornata preparatoria del convegno "Carcere e Giustizia, ripartire dalla Costituzione", quando sono stati varati tutti i laboratori, gli incontri sono stati organizzati come momenti di confronto partecipato al fine di presentare una serie si proposte, spunti e riflessioni critiche da restituire nella prima giornata del convegno.

Nel primo incontro sono stati portati a emersione e raccolti i temi critici o di lavoro su cui costruire la nostra proposta. Tali temi sono scaturiti dalla libera riflessione di ognuno dei partecipanti al gruppo, partendo quindi da esperienze eterogenee e da contesti territoriali differenti. In questo modo, le premesse teoriche ed esperienziali sono state costruite nel dialogo tra le diverse voci presenti. Attraverso la registrazione e successiva sbobinatura, i temi discussi sono stati formalizzati in un documento di sintesi che ha costituito la traccia aperta di lavoro su cui abbiamo avviato il secondo incontro, pensato come momento operativo di individuazione non soltanto di temi significativi e critici, ma anche di proposte strategiche di azione.

Nel secondo incontro, infatti, ogni partecipante ha condiviso la propria riflessione sulle questioni ritenute maggiormente rilevanti, accostandovi ipotesi concrete di lavoro.

L'eterogeneità delle voci ha rappresentato un valore aggiunto. Il gruppo si compone, infatti, di una pluralità di esperienze professionali del penitenziario, varie per genere e provenienza. In particolare si sono confrontati metodi diversi di interpretazione: da quello accademico (sociologico-giuridico), a quello professionale (avvocatura), da quello medico-sanitario (psichiatria) a quello istituzionale (amministrazione penitenziaria), dal mondo del terzo settore a quello dell'esperienza personale.

Questioni preliminari

1. *Questione femminile o questione di genere?*

La premessa teorica immediatamente discussa è stata la riflessione sull'oggetto del nostro lavoro: ossia il cambiamento di paradigma del carcere a partire non dal binarismo maschile/femminile ("parlare per sesso"), ma a partire dalla questione di genere ("parlare per genere").

Questo cambio di prospettiva che assume la questione della residualità della detenzione femminile come punto di partenza (carcere come istituzione declinata al maschile sul modello genderizzato e minoranza numerica delle donne interpretata come minorazione delle capacità e conseguentemente delle opportunità) trova nell'inclusione del terzo genere e nella discussione sul *tertium genus* di detenzione un volano per la

critica al carcere come istituzione e per la ridefinizione delle pratiche antidiscriminatorie come lavoro quotidiano degli attori nel contesto penitenziario.

2. *Stereotipi*

Altra questione preliminare, immediatamente affrontata nella discussione del gruppo e a partire dalle narrazioni personali, è stata la percezione dei significati condivisi sulla detenzione femminile. Il tema nasce a partire da esempi concreti: colloqui più complessi con le donne detenute (maggiore emotività, minore propensione all'apertura e alla fiducia, maggiore sofferenza per il distacco dalla famiglia) rispetto agli uomini detenuti (maggiore razionalità, pragmatismo e strumentalità), questione della cura di sé e degli altri.

La proposta del gruppo è quella di mettere in discussione gli schemi comunemente accettati sulla dicotomia maschile/femminile a partire dalla critica alla fallacia naturalistica portata avanti attraverso esempi esperienziali (anche gli uomini si curano, per es. "fanno la doccia prima dei colloqui", "si mettono il profumo"). Il tema della genitorialità in carcere è uno dei punti chiave per ridiscutere le percezioni condivise sulla differenza maschile/femminile (V. sotto tema **ICAM/ICAP/ICAG**). L'inclusione del terzo genere è una ulteriore risorsa per aggiungere complessità alla discussione.

Alla fine i significati condivisi sono poi così condivisi/bili?

3. *Trasferimento sezione femminile al Gozzini*

Il Provveditorato ha proposto al DAP di destinare il carcere del Gozzini, che in questo momento è una casa circondariale a custodia attenuta, come istituto femminile.

Il gruppo ha immediatamente discusso del progetto, accogliendo, però, la proposta operativa di tenere la prospettiva del Gozzini femminile sullo sfondo, come ipotesi tendenziale, ma ancora non realizzata. La scelta di non concentrarsi sul nuovo istituto femminile ma di ragionare criticamente e attivamente sull'esistente, deriva dalla consapevolezza che i tempi lunghi dell'*iter* amministrativo rischiano di lasciare le detenute in un limbo in cui ogni richiesta, ogni istanza, ogni riflessione critica, ogni proposta operativa sulla detenzione femminile venga procrastinata sulla scorta della prospettiva del trasferimento.

Inoltre la marginalità della detenzione femminile non può essere ridotta a un unico caso, rispetto alla complessità del panorama nazionale.

D'altra parte, il gruppo chiede ufficialmente nella sede del convegno, alle istituzioni presenti e agli attori interessati, di avviare un processo partecipativo all'interno di un tavolo di lavoro sulla rinegoziazione del paradigma della detenzione femminile e transgender, tenendo ferme due questioni critiche e una proposta:

1. Dato che il cd. Reparto D (o "reparto trans") di Sollicciano rappresenta a oggi l'unica esperienza nazionale in cui le persone transgender (unicamente *M to F*) sono detenute all'interno di un reparto femminile, andando contro il paradigma prevalente che prevede l'assegnazione in sezioni protette all'interno del reparto corrispondente al sesso biologico, si chiede - ci dobbiamo chiedere: il reparto D sarà allocato al nuovo Gozzini femminile, tornerà al maschile, oppure potrà aprirsi di nuovo la discussione sulla detenzione di persone transgender nelle patrie galere?

2. Le donne detenute e le persone detenute all'interno del reparto D saranno consultate sul trasferimento? (con le conseguenti sotto-domande: interruzione del panneggio e fine delle esperienze di attività miste? O occasione per promuovere vere attività in comune tra le persone detenute?)

<u>Proposta</u>

Già da ora intendiamo proporre, congiuntamente con il tavolo di lavoro sugli Spazi della detenzione, con cui abbiamo deciso di incontrarci a breve, la creazione di una "casa dell'affettività", come sperimentazione innovativa del nuovo paradigma del penitenziario femminile. Nel decreto legislativo 123/2018, troviamo l'aggancio normativo che apre uno spazio per questa proposta: all'art. 18 infatti si afferma, per la prima volta in maniera esplicita, il diritto alla riservatezza:

Art. 18

I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una **dimensione riservata del colloquio** e sono collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso dell'istituto.

La sperimentazione proposta costituisce un ribaltamento della sussidiarietà della detenzione femminile rispetto a quella maschile: in questo caso e sulla base del principio di antidiscriminazione gli uomini detenuti e le persone transgender detenute possono reclamare gli stessi diritti delle donne.

Tematiche affrontate

In *medias res*: il caso: gravidanza, scandalo, separazione

Nel luglio 2018 lo UIL PA denuncia: "*Di solito apprendere di essere in uno stato di gravidanza per la maggior parte dei casi è comunemente un evento di gioia, ma quando ciò sembrerebbe essere avvenuto in un istituto penitenziario e che la protagonista sia una detenuta da mesi ivi ristretta, la questione pone molti interrogativi essendo vietata la pratica del sesso in carcere*". Il caso di una persona detenuta nel carcere di Sollicciano in gravidanza sembra essere all'origine della sospensione di tutte le attività miste previste nell'Istituto. In particolare a pagare le spese dello "scandalo" sono le detenute del reparto femminile e le persone transgender: a settembre 2018, infatti, la scuola secondaria di secondo grado riapre per i detenuti del maschile come attività separata, ma non per le donne e per le persone transgender.

Da questo caso si sono dipanate una serie di riflessioni che coprono un vasto campo di tematiche. Il caso, insomma, appare come uno spunto totemico per discutere, in primo luogo, del tema delle attività miste, dell'affettività, della sessualità in carcere e della discriminazione (genitorialità e salute).

Promozione di attività miste/questione della segregazione forzata per genere

Dall'ambito medico-sanitario viene condivisa un'esperienza di buone pratiche relative all'universo REMS nella regione Veneto: la promozione di uno spazio in comune in cui uomini e donne possano convivere. Ciò sembra possibile nell'ambito REMS, mentre è molto più problematico in un contesto in cui gli spazi sono pensati e modulati secondo la segregazione obbligatoria per genere. La dimensione spaziale è realmente un ostacolo alla possibilità di promuovere attività miste? Il valore della partecipazione ad attività miste può considerarsi prevalente rispetto ai limiti delle previsioni legate alla suddivisione e segregazione per genere?

Dalla discussione emergono profili critici che l'instabilità delle attività in comune implica, poiché si sconta sempre un livello di difficoltà legato alla messa in discussione continua di questi progetti: quando si propongono attività e poi queste vengono meno, infatti, ciò che ne risente è lo spirito di identificazione, poiché nel momento in cui la normale relazione viene a mancare, la percezione dell'altro e di sé viene scombinata drammaticamente.

Come insegna il caso sopra riportato, nell'esperienza fiorentina l'unica attività in comune, insieme alla scrittura creativa, è stata sospesa a discapito della sezione femminile, alla quale non è stato più garantito l'insegnamento di scuola secondaria di secondo grado. Il tavolo di lavoro si è trovato d'accordo nel condannare la volontà di far prevalere una logica di contenzione e gestione della popolazione detenuta rispetto al diritto all'istruzione, sulla base di scelte discriminatorie. Per altro, molte voci del gruppo riferiscono della richiesta al volontariato di sopperire a questa mancanza, fornendo una formazione alternativa non istituzionale e informale (con conseguenti e tuttora irrisolti problemi di certificazione ai fini del superamento dell'anno scolastico).

Tuttavia, su tale questione questa riforma, seppur monca, offre uno spunto: in base all'art. 35 bis o.p. (introdotto dal decreto legge 23 dicembre 2013 n.146) è stato previsto nell'ordinamento penitenziario il reclamo giurisdizionale rivolto a persone detenute o internate che abbiano subito una lesione di un diritto fondamentale in seguito a un provvedimento (reclamo in materia disciplinare) o a una condotta illegittima dell'amministrazione penitenziaria (reclamo giurisdizionale per condotta illegittima dell'amministrazione). Dunque, sono possibili reclami preventivi al magistrato di sorveglianza quando vi sia una lesione dei diritti in atto, affinché si ordini l'interruzione della lesione di questi. Nel caso della sospensione dell'attività scolastica, è stato leso il diritto all'accesso all'istruzione, garantita invece nella sezione maschile.

Potenzialità della riforma dell'ordinamento penitenziario in tema di antidiscriminazione e pari opportunità

Nonostante la riforma dell'ordinamento penitenziario risulti in gran parte monca, vale la pena notare (e lavorare su) i pochi spunti offerti dal testo novellato. In particolare sulla questione delle pari opportunità e della parità di trattamento (tra tutti i generi), vanno sottolineate le norme di cui all'art. 1 e 19 (riformati dal d. lgs. 123/2018) che recitano:

> Art. 1 co. I
>
> 1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, **senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose**, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione.
>
> Art. 19 co.III
>
> **Tramite la programmazione di iniziative specifiche, è assicurata parità di accesso delle donne detenute e internate alla formazione culturale e professionale.**

L'uso strategico dell'espressa menzione del principio antidiscriminatorio e della parità di accesso alla formazione culturale e professionale può servire da base giuridica per opporsi in giudizio a tutte le discriminazioni in atto.

Sulla base della normativa antidiscriminatoria nazionale e sovranazionale (CEDU + decreto legislativo 123 in cui l'art 1 dice che il trattamento penitenziario deve essere improntato ad assoluta imparzialità senza discriminazioni + art 19), Altro Diritto nel caso della interruzione dell'attività scolastica ha presentato ricorsi ex art. 35 bis o.p. chiedendo al magistrato di sorveglianza di "ordinare all'Amministrazione penitenziaria di porre fine alla lesione e alla limitazione dei propri diritti e ne assicuri il pieno rispetto e, in particolare:

- assicuri che sia ripristinata l'offerta formativa scolastica relativa alla scuola secondaria di secondo grado in regime misto;
- assicuri che sia comunque garantito l'accesso all'offerta formativa, anche in regime separato. In questa ipotesi l'amministrazione penitenziaria dovrà fornire spiegazione dell'interruzione del servizio in regime misto generalizzata".

Affettività in carcere

La proposta presentata dal tavolo di lavoro sulla casa dell'affettività nasce dalla discussione sulle problematiche inerenti la negazione dell'affettività in carcere.

Già Alessandro Margara operò una modifica dell'Ordinamento Penitenziario in questa prospettiva, poi bocciata dalla Corte dei Conti adducendo come motivazione la necessità di un'iniziativa legislativa. Anche Franco Corleone tentò una sperimentazione in questo senso, poi naufragata a causa della caduta del Governo Prodi.

Pari destino infausto sembra aver avuto il tentativo portato avanti dalla riforma: la discussione era stata avviata, non si è però traslata in un provvedimento.

Tuttavia, una piccola apertura c'è stata grazie all'enunciazione del diritto alla riservatezza da parte dell'art.18 (v. *supra*).

Nel corso del confronto, è risultata chiara l'importanza di ridiscutere il rapporto tra affettività e sessualità. Se infatti da una parte si cerca di celare il diritto alla sessualità, in quanto attinente alla sfera della dignità personale, sotto le spoglie di una relazione affettiva - indubbiamente più accettabile dal senso comune nell'ottica di un rapporto amoroso, familiare o amicale, dall'altra continua a farsi spazio l'urgenza di riconoscere la sessualità come diritto *per sé*, che attenga cioè al libero arbitrio dell'individuo e non si

esaurisca unicamente nella relazione affettiva. In altre parole, sessualità e affettività non sono sicuramente autoescludenti ma neanche necessariamente correlate.

Ciò detto, al tavolo si è convenuto sull'importanza di non riservare la discussione ai soli addetti ai lavori ma cercare un percorso partecipativo in senso ampio, data la natura complessa di queste tematiche. Si rimanda la creazione di questo confronto al tavolo di lavoro congiunto "Genere e Spazi" che seguirà la proposta della creazione di una "casa dell'affettività".

Genitorialità - ICAM/ICAP/ICAG

(superamento divisione maternità/paternità)

Tanto i dati esperienziali di chi frequenta il carcere per lavoro o volontariato, quanto le ricerche condotte nel contesto del penitenziario confermano la centralità del tema della genitorialità per le donne detenute, che nel successo o fallimento della propria capacità genitoriale riescono a trovare un punto di forza o un motivo di forte sofferenza. I punti discussi sono stati i seguenti:

- È necessario garantire la continuità del rapporto tra genitori e figli per tutta la popolazione detenuta;
- È necessario ripensare alle soluzioni riguardanti donne detenute con figli piccoli, laddove gli ICAM, (Istituto a Custodia Attenuata per donne Madri detenute), dal punto di vista dei partecipanti al tavolo di discussione, non rappresentano un modello consono alla tutela dei diritti dei minori e dei genitori. Lo stesso ICAM di Milano che ha rappresentato la sperimentazione pilota, poi confluita nella legge istitutiva del modello degli Istituti a Custodia Attenuata per Madri detenute, era stato pensato dai suoi stessi proponenti come un progetto ponte destinato a lasciare il posto a esperienze comunitarie. A tal fine dovevano, infatti, essere create e implementate case-famiglia protette, strutture quindi comunitarie e non istituzioni totali. Il panorama attuale, invece, presenta una cristallizzazione del modello degli ICAM come risposta unica alla questione dei figli piccoli delle persone detenute (solo madri), con l'aggravante della scelta politica e legislativa di aumentare la istituzionalizzazione dei minori incolpevoli reclusi, dai 3 anni della normativa pre-esistente ai 6 anni (in custodia cautelare) e ai 10 (in esecuzione pena). Al momento esistono 5 ICAM (Milano, Sassari, Venezia, Torino, Avellino) e una sola casa-famiglia protetta a Roma. A Milano esiste una struttura, gestita dall'associazione CIAO, che può accogliere una madre con bambino, ma che formalmente non è una casa-famiglia protetta. A questo si aggiungono i 13 Asili Nido all'interno dei reparti comuni femminili.
  Questo scenario copre una popolazione di circa 46 madri (di cui 27 straniere e 19 italiane, il dato della sovra rappresentazione delle madri straniere rispetto a quelle italiane mostra i limiti insuperati della normativa) con 52 figli/e al seguito. Una popolazione per cui non si è trovata risposta diversa e migliore a quella della istituzionalizzazione dei minori incolpevoli.
- Inoltre, gli ICAM pongono una questione di discriminazione dei padri detenuti e un problema di incostituzionalità (da qui la provocazione ICAP o ICAG): l' art. 3 sancisce l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, senza – tra le altre - distinzioni di sesso: come si giustifica quindi la diversità di trattamento rispetto ai padri detenuti? Risulta evidente la stretta connessione con una visione stereotipata del femminile in carcere: il desiderio di cura, considerato caratteristica precipua delle donne, è essenziale in realtà anche nel carcere maschile e questo apre un versante di discussione sul piano della discriminazione vissuta dai padri detenuti. Nessuno li considera. Non ci sono strumenti, ma non si richiedono proprio perché assenti. L'ordinamento penitenziario, poi, presenta altri aspetti discriminatori e lesivi del principio costituzionale di parità genitoriale, consolidando il modello di due piani pericolosamente distinti di responsabilità parentale tra la madre, ammessa alla cura e all'assistenza all'esterno del figlio infra-decenne alle condizioni previste dall'art. 20 dell'Ordinamento Penitenziario (concernente il lavoro all'esterno) e il padre, posposto, non solo alla madre, ma anche a qualsiasi altro soggetto il giudice reputi preferibile, data la clausola residuale "la misura…può essere concessa…anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre" che ritroviamo, identica, all'interno dell'art. 47-quinquies al comma 7. Per rafforzare i piani distinti della genitorialità tra madre e padre, il legislatore ha, poi, inserito l'attuale previsione di cui all'art. 47 ter lett. b) che contiene un ulteriore elemento di forte discriminazione per l'accesso alle misure alternative a protezione dell'infanzia al padre detenuto, nel caso in cui la madre sia deceduta o altrimenti

assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ossia la necessaria sussistenza della responsabilità genitoriale del padre, requisito non previsto per la madre detenuta, per la quale il legame con il figlio appare *in re ipsa*. La costante subordinazione ed esclusione della responsabilità genitoriale del padre rispetto alla madre non può risolversi in base alla **spiegazione biologica dell'ineliminabile differenza tra uomini e donne nella fase dell'allattamento.** Tale considerazione, infatti, non farebbe che aumentare la distorsione prospettica della realtà, dal momento che assume come data l'idea di una proiezione del periodo dell'allattamento su quasi tutta la vita del bambino con un orizzonte temporale decennale. In breve sembra che l'ordinamento italiano adotti una visione normativa centrata sul diverso ruolo di cura e assistenza dei figli tra il padre e la madre, ammettendo un'arcaica disuguaglianza tra la madre, depositaria della responsabilità per la cura e l'assistenza dei figli e il padre, fatto rientrare a forza in una normativa disegnata appositamente per le donne madri detenute.

Proposta

Una della principali problematiche della legge 92/2011, istitutiva degli ICAM, è rappresentata, come detto sopra, dalla mancata predisposizione di case-famiglia protette su tutto il territorio nazionale, al momento sembra infatti che ne esista solo una funzionante a Roma.

Il Ministro della Giustizia, come previsto dall'art. 4 comma 1 della legge, sulla base di un'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, con decreto 8 marzo 2013 ha individuato le caratteristiche tipologiche delle "case-famiglia protette".

Il decreto le qualifica come strutture destinate a "madri e padri con prole di età inferiore ai dieci anni, convivente, ammessi alla detenzione domiciliare ex art. 47 ter o alla detenzione speciale ex art. 47 quinquies".

Esse, tra l'altro, debbono essere collocate in località vicine ai servizi territoriali, devono consentire un modello di vita comunitario, devono avere spazi interni da poter utilizzare per i colloqui con operatori e familiari e per effettuare eventuali visite mediche, devono prevedere servizi igienici e camere riservate agli uomini.

La nuova legge, al comma 2 dello stesso articolo 4, ha previsto che lo stesso Ministro della giustizia possa stipulare con gli enti locali convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Mentre l'art. 5 della legge prevede una provvista finanziaria su specifici capitoli di bilancio per la realizzazione degli istituti a custodia attenuata ICAM, per quanto riguarda le case-famiglia protette non vi è quindi alcuna previsione di investimento.

La proposta del gruppo è quella di immaginare e discutere a livello istituzionale della possibilità di destinare i fondi attualmente previsti per la realizzazione di nuovi ICAM per la istituzione di case-famiglia protette. Consci del fatto che l'art. 47-ter comma 5 della legge 354/75 afferma che il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla legge 354/75 e dal relativo regolamento di esecuzione e prevede espressamente che "nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare".

Questa proposta nasce anche dalla consapevolezza che la narrativa dominante a livello pubblico e politico ha individuato negli ICAM il punto d'approdo di una riforma della questione dei minori incolpevoli detenuti insieme ai genitori.

I dati di esperienza reiterati da varie voci del gruppo e i fronti critici testé rappresentati mostrano una realtà più complessa. In particolare occorre rilevare la inadeguatezza della riforma del 2011 a fornire un'alternativa valida a quella quota di popolazione detenuta che per mancanza di riferimenti familiari e abitativi non riesce ad accedere alle misure alternative di cui agli artt. 47-ter e quinquies o.p. e resta confinata, con i figli, negli asili nido all'interno delle carceri o negli ICAM.

Anche a fronte della recente mozione del Consiglio regionale della Toscana che riafferma la necessità di aprire un ICAM a Firenze, sulla scorta della volontà di pensare a disposizioni innovative, nell'ambito dell'ordinamento penitenziario, riguardo ai rapporti genitori-figli e alla tutela dell'infanzia coinvolta, il gruppo di lavoro si propone come interlocutore sul tema. Riteniamo, infatti, che l'ICAM non sia una soluzione al problema dei minori detenuti incolpevoli al seguito dei genitori e che si possano immaginare disposizioni realmente innovative a partire anche dalla nostra "modesta proposta".

41 bis o.p. e donne

Il gruppo rileva, anche data l'esperienza personale riportata da alcuni partecipanti, la questione critica della doppia discriminazione che vivono le donne sottoposte a regime di 41 bis. Il tema della condizione delle donne detenute in regime di 41 bis appare uno dei meno praticati e affrontati da letteratura giurisprudenza, è necessario squarciare il velo sulle condizioni di vita delle donne che vivono 'murate vive' nella sezione femminile del carcere delle Costarelle, L'Aquila. Occorre farlo sia con la discussione pubblica, attraverso i rari e preziosi racconti di vita che riescono a oltrepassare le mura delle cellette di 2 metri per due e dei cubicoli di cemento dove sono recluse le detenute in 41 bis e occorre farlo attraverso la implementazione giurisdizionale dei diritti. In questo senso, si reitera qui la piccola rivoluzione proposta, ossia quella di usare la carcerazione femminile (per il 41 bis sicuramente più dura, più inumana, più degradante e senza speranza) per provare a conquistare margini di diritti da traslare sul maschile attraverso gli strumenti del 35 bis o.p. e dell'uso strategico della giurisprudenza della Corte EDU. Su questo tema si propone una discussione congiunta con il gruppo di lavoro sul 41 bis. Sul fronte della tutela giurisdizionale dei diritti e della rottura dell'inviolabilità del 41 bis è utile leggere la recente ordinanza di rimessione del Giudice di Spoleto alla Corte Costituzionale (atto di promovimento 10 maggio 2017) e relativa sentenza della Corte (sent. 186/2018) sulla possibilità di cuocere i cibi in cella per le persone in regime di 41 bis.

4 bis o.p. e donne

Vale la pena ricordare che una delle sentenze più interessanti per il ripensamento dell'ostatività del 4 bis, Corte cost., sent. 239/2014, si riferisce alle donne madri detenute (e in astratto al tema della genitorialità in carcere), operando un bilanciamento tra gli interessi securitari dell'ordinamento (di cui è espressione il 4 bis) e la *ratio* delle misure alternative per genitori detenuti, che la Corte rinviene nell'interesse prevalente del minore. Nella sentenza richiamata, infatti, la Corte dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47 quinquies e della detenzione domiciliare di cui dall'art. 47 ter, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge penitenziaria. Anche qui troviamo il ribaltamento dell'ottica securitaria come paradigma assoluto, in considerazione dell'interesse del minore che prevale sulle altre istanze dell'ordinamento giuridico come sancito dalla Convenzione di New York dell'89. In particolare la Corte censura "«la tendenza alla configurazione normativa di "tipi di autore"», individuati sulla base del titolo astratto del reato commesso, «per i quali la rieducazione non sarebbe possibile o potrebbe non essere perseguita» (sentenza n. 306 del 1993)".

Salute

Il lavoro sulla tutela della salute e sulla specificità della medicina di genere deve costituire una prospettiva di lavoro per la detenzione femminile.

A tal proposito occorre ripensare al lavoro svolto all'interno degli stati generali sulla salute di genere e ripartire, attraverso un'analisi dell'esistente, a individuare profili critici e potenzialità di superamento degli stessi.

Si riportano le parole della relazione di Marina Graziosi, esperta del Tavolo 3 degli Stati generali dell'esecuzione penale (https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo3_allegato4.pdf)

> "2. Nella maggior parte dei casi le donne vivono in piccole sezioni femminili di grandi carceri maschili e solo da pochi anni da parte delle istituzioni europee e delle Nazioni Unite si sono approntati nuovi strumenti normativi che dovrebbero tutelare i diritti e i bisogni "specifici" delle donne recluse. Certamente l'assegnazione delle donne detenute alle tante piccole sezioni delle svariate carceri del nostro paese consente di soddisfare il principio della territorialità, cioè della vicinanza della persona ai luoghi nei quali essa risiede insieme alla sua famiglia. E' altrettanto certo, tuttavia, che la destinazione delle donne in carceri interamente femminili, porterebbe una migliore organizzazione del servizio sanitario e sarebbe perciò preferibile quanto meno per le detenute prive di stabili relazioni esterne, come sono gran parte delle detenute migranti. In particolare, solo strutture femminili di relativa grandezza consentirebbero quella maggiore specializzazione delle prestazioni mediche richieste da quella che è stata chiamata medicina di genere, aderente a talune caratteristiche della salute delle donne messe in evidenza, in questi ultimi anni, da studi e ricerche sulla specificità della salute femminile. Secondo questi studi l'essere donna o uomo condiziona sia l'insorgenza che il decorso delle malattie, e spesso dà luogo a sintomi e risposte ai farmaci molto diverse fra loro. Come è noto il corpo maschile metabolizza i farmaci in modo

diverso da quello femminile e c'è l'ipotesi che il farmaco stesso possa agire in maniera differente su uomini e donne. Negli studi epidemiologici, negli studi clinici, le donne sono da sempre sottostimate. Per molto tempo si è pensato di poter 3 sperimentare un farmaco, realizzare una terapia, avendo presente come modello di rifermento un uomo "medio" del peso di settanta chili in base al paradigma "testato sull'uomo, valido per tutta la popolazione". Oggi, anche se persistono ancora delle diffidenze, questa prospettiva è sicuramente tramontata e si è compreso quanto sia rilevante che le cure mediche rivolte alle donne tengano conto della differenza di genere. In passato si pensava che la salute della donna fosse prevalentemente messa a rischio dalle patologie ginecologiche e riproduttive, mentre è ovviamente errato limitarsi a quella sfera. E' quindi decisiva la specifica rilevanza associata alla differenza di genere in tutta la questione della salute delle donne in carcere. La salute della popolazione detenuta è infatti condizionata non solo dall'età ma soprattutto dagli stili di vita, ovviamente differenti a seconda che si tratti di uomini o di donne. Si aggiunga che i detenuti ammalati non sono dei semplici pazienti: la loro condizione sociale, l'esposizione per tanti anni ad una vita di trascuratezza delle più elementari dimensioni di cura, ne fanno dei soggetti bisognosi di particolare attenzione e di competenze specifiche da parte degli operatori."